



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

N. 15100.area3
Circolare n. 13/2018

Roma, data protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	<u>ROMA</u>
ALL'ANCI	<u>ROMA</u>
ALL'ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</u>
ALLA DEA	<u>CASCINA (PI)</u>

OGGETTO: Adempimenti degli uffici dello stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12, D.L. 12/9/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162). Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Si fa seguito alle circolari nn. 16 e 19, del 2014, e n. **6**, del 2015, con le quali sono state fornite le prime indicazioni ed i chiarimenti applicativi concernenti i nuovi adempimenti degli uffici dello stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, ai sensi degli artt. 6 e 12, D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 162/2014, disposizioni successivamente richiamate dall'art. 1, comma 25, L. n. 76/2016 per lo scioglimento delle unioni civili.

Al riguardo il Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I – Affari Civili Internazionali, con nota indirizzata anche a questo Dipartimento (**All.1**), ha fornito, *in attesa di eventuali interventi legislativi specifici, alcune indicazioni in ordine alla corretta individuazione dell'autorità competente al rilascio del certificato* previsto dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27/11/2003 (*relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*) il cui art. 39 (*Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale*) dispone: «*L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)*».

In tale contesto, il citato Dicastero ha rappresentato che per l'accordo concluso in sede di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 cit.) il certificato in esame va emesso dalla Procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nulla osta, ovvero – ove il P.M. si sia rifiutato di autorizzare e l'autorizzazione sia stata adottata dal Presidente del Tribunale (art. 6, comma 2, cit.) – dall'ufficio giudiziario giudicante.

Quanto invece all'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12 cit.), il Ministero della Giustizia, facendo riferimento ai chiarimenti già resi da questa Direzione nella citata circolare n. 19/2014, ha confermato che *l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario bensì è formato in modo integrale dall'autorità amministrativa*, cui dunque va riconosciuta la competenza al rilascio del certificato in parola.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Si soggiunge che gli ufficiali dello stato civile, in sede di redazione del certificato, attenendosi al modello di cui all'Allegato I del citato Regolamento (CE), dovranno indicare il Comune e l'ufficio di appartenenza sia al punto 2 (*Giudice o autorità che rilascia il certificato*), sia al punto 4 (*Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione*), avendo cura di precisare, in entrambe le sezioni, la natura amministrativa dell'autorità competente.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato, segnalando eventuali, ulteriori questioni di rilievo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(D'Attilio)